

Statuti dell'Unione dei Sostenitori della Fondazione Pat Schafhauser

I. Nome, sede, scopo

Art. 1 Nome

Sotto il nome di Unione dei Sostenitori della Fondazione Pat Schafhauser (GöV) esiste un'associazione nel senso degli articoli 60 ff e seguenti CCS, con sede a Glattbrugg.

Art. 2 Scopo

- (1) Lo scopo dell'Unione è quello di sostenere e promuovere gli sforzi della Fondazione Pat Schafhauser, in particolare fornendo assistenza finanziaria ai membri dell'Associazione Donatori che subiscono un'invalità accidentale mentre praticano l'hockey su ghiaccio.
- (2) Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, L'Unione dei Sostenitori trasferisce annualmente fino ad un massimo dell'80% delle quote di adesione alla Fondazione Pat Schafhauser. Su incarico della Fondazione Pat Schafhauser, la raccolta dei contributi di patrocinio, viene effettuata dall'Unione dei Sostenitori. Di conseguenza, il 100% dei contributi di patrocinio va alla Fondazione Pat Schafhauser. L'Unione dei Sostenitori può portare avanti i propri progetti.
- (2) L'Unione dei Sostenitori è politicamente e confessionalmente neutrale.

Art. 3 Scopo della Fondazione Pat Schafhauser

La Fondazione ha lo scopo,

- (1) di sostenere finanziariamente persone cadute in uno stato di bisogno a causa della pratica dello sport del disco su ghiaccio; di finanziare progetti idonei alla prevenzione degli infortuni nello sport del disco su ghiaccio, alla riabilitazione dopo infortuni subiti nella pratica del disco su ghiaccio e in genere a favorire il promovimento della salute; di appoggiare altri progetti utili allo sport del disco su ghiaccio, rispettivamente alla promozione della salute: il tutto attraverso il reddito del proprio patrimonio e delle altre entrate correnti secondo le decisioni del Consiglio di fondazione. In caso di

bisogno, ai fini della realizzazione dello scopo, può anche essere intaccato il patrimonio.

- (2) Sostegno ai membri dell'Unione dei Sostenitori (GöV): Sostenere i membri dell'Unione dei Sostenitori che hanno subito una lesione permanente, secondo un piano di indennità separato.

II. Iscrizione

Art. 4 Tipi di affiliazione

- (1) Membri attivi: persone fisiche direttamente o indirettamente coinvolte nello sport dell'hockey su ghiaccio (giocatori, arbitri, allenatori)
- (2) Membri passivi: persone giuridiche, società di persone e persone fisiche i quali si sentono legato allo sport dell'hockey su ghiaccio.

Art. 5 Durata dell'affiliazione

- (1) L'anno di associazione corrisponde all'anno commerciale della Fondazione Pat Schafhauser.

Art. 6 Adesione come membro

- (1) L'adesione come membro attivo può solo essere acquisito da persone fisiche.
- (2) L'adesione come membro passivo può essere acquisito da persone giuridiche, società di persone e persone fisiche.
- (3) L'adesione all'Unione fa pagando la quota associativa. L'ammissione come membro dell'Unione dei Sostenitori può essere rifiutata dal Consiglio Direttivo, anche senza indicarne i motivi.

Art. 7 Inizio dell'affiliazione

- (1) L'adesione inizia con il trasferimento della quota associativa sul conto dell'Associazione Donatori della Fondazione Pat Schafhauser.

Art. 8 Cessione della qualità di membro

- (1) La qualità di membro decade per morte, dimissioni o esclusione.

- (2) Le dimissioni dall'Unione possono essere effettuate tramite dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo al termine di un anno associativo. In ogni caso, la quota associativa per l'anno associativo in corso è dovuta per intero.
- (3) L'esclusione dall'Unione può avvenire se non viene pagata la quota associativa o se ci sono altre ragioni importanti, in particolare nel caso di violazione degli interessi dell'Unione dei Sostenitori o della Fondazione Pat Schafhauser. Il Consiglio Direttivo prende la decisione finale in merito. Non ha bisogno di motivare la sua decisione. In ogni caso, la quota associativa per l'anno in corso è dovuta per intero.

Art. 9 Quote associative e durata dell'adesione

- (1) L'importo delle quote associative è determinato annualmente dall'Assemblea Generale. Le quote associative valide sono registrate nel verbale dell'Assemblea Generale e nelle Condizioni generali di adesione.
- (2) Il Consiglio Direttivo può, su richiesta scritta, in casi di difficoltà, esentare i membri dall'obbligo di pagare la quota associativa.
- (3) La quota associativa deve essere pagata una volta all'anno nel primo trimestre dell'anno d'esercizio per l'anno d'esercizio in corso e devono essere pagati entro il 31 luglio del rispettivo anno d'esercizio.
- (4) Per i nuovi membri si applica quanto segue: per i nuovi membri, i diritti di adesione iniziano a decorrere dal trasferimento della quota associativa fino alla fine dell'anno d'esercizio in corso.
- (5) Se la quota associativa non viene pagata in tempo, i membri perdono tutti i diritti di membro a partire dal 31 luglio dell'anno d'esercizio in corso. Se la quota associativa viene pagata in ritardo, i diritti di membro saranno validi per il periodo dalla data di rimessa in conformità con la cifra 3.
- (6) Se un membro dichiara le sue dimissioni dall'Unione dei Sostenitori, tutti i diritti di membro scadranno al ricevimento della dichiarazione di dimissioni.

Art. 10 Responsabilità

- (1) Solo il patrimonio dell'Unione dei Sostenitori è garante per le sue debiti; la responsabilità personale dei membri dell'Unione dei Sostenitori è esclusa.

III. Organi

Art. 11

- (1) Gli organi dell'Unione sono:
- L'Assemblea Generale
 - Il Consiglio Direttivo
 - L'organo di controllo

L'Assemblea Generale

Art. 12 Principio

- (1) L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Unione dei Sostenitori.
- (2) Tutti i membri attivi e passivi con un'iscrizione valida hanno diritto a partecipare all'assemblea generale.
I membri minorenni sono accompagnati da un genitore. Le persone giuridiche e le società di persone come membri passivi possono inviare un rappresentante all'Assemblea Generale.
- (3) Tutte le persone fisiche con un'affiliazione attiva che siano maggiorenni, non interdetti, e che i loro diritti di membro non sono scaduti. I membri minorenni hanno diritto di voto se accompagnati dai loro genitori.
- (4) Nel deliberare dello scarico ai membri del Consiglio Direttivo o di una transazione legale o una controversia legale tra un membro dell'Unione ed dell'Unione stessa, le persone coinvolte sono esclusi dal diritto di voto.
- (5) I membri passivi non hanno diritto di voto.

Art. 13 Assemblea generale ordinaria

- (1) L'assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno. Deve avvenire entro sei mesi dopo la fine dell'anno d'esercizio.
- (2) La riunione deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della riunione con la pubblicazione dell'ordine del giorno. La convocazione può avvenire tramite annuncio pubblico, per cui è sufficiente la pubblicazione sulla homepage della Fondazione e della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio.
- (3) Le proposte all'Assemblea Generale devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea Generale.

- (4) Nessuna decisione può essere presa su punti dell'ordine del giorno i quali non sono stati annunciati nell'invito.

Art. 14 Assemblea generale straordinaria

- (1) Le assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei membri (art. 64, capoverso 3 CCS). La richiesta deve essere soddisfatta dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla presentazione.
- (2) Per le formalità di invito valgono le stesse regole dell'assemblea generale ordinaria, con la riserva che i punti all'ordine del giorno di un'assemblea generale straordinaria possono essere solo quelli che hanno portato alla sua convocazione.

Art. 15 Obbligo di registrazione

- (1) Per necessità organizzative, è richiesta la registrazione all'Assemblea Generale.

Art. 16 Competenze dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze:

- Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
- Elezione del Consiglio Direttivo
- Elezione del presidente
- Elezione dei revisori dei conti
- Accettazione dei conti annuali
- Scarico del Consiglio Direttivo
- Modifica degli statuti
- Determinazione delle quote associative nel quadro degli statuti
- Deliberare sulle questioni che gli spettano per legge o che gli sono state sottoposte dal Consiglio Direttivo
- Attività sulle mozioni dei membri e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 17 Conduzione dell'assemblea generale

- (1) L'Assemblea Generale ha un quorum indipendentemente dal numero di membri presenti.
- (2) A meno che gli statuti non prevedano diversamente, le elezioni e le risoluzioni sono effettuate a maggioranza assoluta dei voti espressi. Le astensioni sono considerate come voti non espressi. Nelle elezioni, la maggioranza relativa

decide nel secondo scrutinio. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo (cifre 4). Il diritto di voto può essere esercitato solo di persona.

- (3) Le elezioni e le votazioni sono effettuate per alzata di mano aperta, a meno che l'Assemblea Generale decide, su una mozione dell'assemblea o del Consiglio Direttivo, un modo diverso di votare.
- (4) L'assemblea generale è presieduta dal presidente, dal vicepresidente o da un altro membro del consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Art. 18 Composizione del Consiglio Direttivo

- (1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, dei quali, di regola, almeno tre devono essere membri del Consiglio di fondazione della Fondazione Pat Schafhauser.
- (2) Il Consiglio Direttivo è diretto da un Presidente, che è eletto dall'Assemblea Generale. Del resto il Consiglio Direttivo si costituisce autonomamente.

Art. 19 Elezione, destituzione e dimissioni

- (1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale. La durata del mandato di un membro del Consiglio Direttivo e del Presidente è di due anni. Il mandato inizia immediatamente dopo che il nuovo eletto ha dichiarato la sua accettazione dell'elezione e dopo la conclusione della relativa Assemblea Generale. La rielezione è possibile.
- (2) Il mandato di un membro del consiglio e del presidente termina alla chiusura dell'Assemblea Generale dell'anno in cui scade il mandato biennale.
- (3) Con una risoluzione dell'Assemblea Generale, che richiede una maggioranza di due terzi dei voti espressi, un membro del Consiglio Direttivo, così come il presidente, può essere revocato prima della fine del mandato. La richiesta di revoca di un membro del Consiglio Direttivo o del Presidente deve essere messa all'ordine del giorno prima dell'Assemblea Generale.
- (4) Un membro del Consiglio Direttivo, così come il Presidente, può dimettersi prematuramente dal Consiglio Direttivo, a condizione che esista una ragione importante e le dimissioni non avvengano in tempo inopportuno.

Art. 20 Competenze del Consiglio Direttivo

- (1) Il Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione e la gestisce in conformità con le disposizioni legali e statutarie.
- (2) È responsabile di tutti gli affari non delegati ad altri organi e può anche delegare questi affari a terzi.
- (3) Il Consiglio Direttivo può, nell'ambito delle sue competenze, emettere condizioni generali di adesione e regolamenti.

Art. 21 Processo decisionale nel Consiglio Direttivo

- (1) Il Consiglio Direttivo si riunisce quando necessario per condurre gli affari. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha il diritto di convocazione ad una riunione.
- (2) Il Consiglio Direttivo ha il quorum, se almeno la metà dei suoi membri è presente. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene stilato un verbale sulle decisioni.
- (3) Le risoluzioni sono approvate a maggioranza semplice dei voti espressi. Astensioni sono considerati come voti non espressi. In caso di parità di voti, il Presidente ha il voto decisivo. Le decisioni possono anche essere prese per lettera circolare, a condizione che nessun membro del Consiglio abbia sollevato obiezioni.

Organo di controllo

Art. 22 Nomina, responsabilità

- (1) L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea Generale per un periodo di un anno; la rielezione è possibile.
- (2) Le persone fisiche e giuridiche domiciliate in Svizzera possono essere elette come Organo di controllo; esse devono possedere le competenze necessarie.
- (3) L'Organo di controllo verifica i conti annuali e ne riferiscono all'Assemblea Generale.

IV. Varie

Art. 23 Anno d'esercizio

- (1) L'anno contabile va dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 24 Scioglimento dell'Unione

- (1) Lo scioglimento dell'Unione dei Sostenitori può essere deciso solo da una maggioranza di due terzi di tutti i membri con diritto di voto.
- (2) In questo caso, il patrimonio dell'Unione andrà alla Fondazione Pat Schafhauser.

Art. 25 Disposizioni finali

- (1) Il foro competente è presso la sede legale dell'Unione dei Sostenitori della Fondazione Pat Schafhauser.

I presenti statuti entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea Generale del YY. AA. 2021

Unione dei Sostenitori della Fondazione Pat Schafhauser

·
Presidente

Vice Presidente